

COMUNE DI LENOLA

DELIBERAZIONE N. 33/2023

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione in videoconferenza, modalità mista, ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive e videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale", approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 20 aprile 2021 e modificato con deliberazione di C.C. n. 22 del 09 maggio 2023

Seduta pubblica

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. . Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2021-Integrazione.

L'anno duemilaventitre addi undici del mese di luglio alle ore 18:30 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. GIULIO PANNOZZO	SI		7. DE FILIPPIS ALESSANDRA	SI	
2. MARROCCO EMILIA	SI		8. MARROCCO SANDRO	SI	
3. VERARDI FRANCESCO	SI		9. GUGLIETTA ALESSIO		SI
4. MUCCITELLI FEDERICA	SI		10. ANTOGIOVANNI MASSIMO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. MARROCCO SEVERINO	SI	
6. TRANI BRUNO	SI		12. NICELLI ROBERTO	SI	
			Tot.	12	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Mario Guarracino;

Assume la Presidenza il Consigliere Massimo Antogiovanni nella sua qualità di Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 05 dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1. Alessandra De Filippis 2. Federica Muccitelli 3. Francesco Verardi;

E' presente l'Assessore esterno: Marta Marrocco;

Illustra l'argomento il Consigliere Roberto Nicelli;

Uditi gli interventi che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i;

l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e s.m.i che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;

il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

Premesso che

l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;

se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni;

il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;

la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria *una tantum*, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;

i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi;

quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR);

ne consegue che:

1. la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
2. gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
3. è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni di riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
4. gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

Premesso che:

la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;

inoltre, l'art. 20, comma 2, del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:

che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali; che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;

infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

Premesso che:

la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;

il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione **“anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019”**;

Premesso che:

-l'art. 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data 28.09.201 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41;

-per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del **Piano operativo di razionalizzazione del 2015** (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);

-il primo provvedimento di **Razionalizzazione periodica, 2018**, è stato approvato in data 27.12.2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 (secondo il comma 11 dell'art. 26 del TUSPP);

Richiamati inoltre:

-L'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2018 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 19.12.2019;

-L'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2019 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29.12.2020;

-L'atto di ricognizione delle società partecipate al 31.12.2020 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 21.12.2021;

Richiamata la delibera di consiglio Comunale n. 43 del 23.12.2022, ad oggetto: “ Revisione periodica delle partecipate ex art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 16 agosto 2016 e s.m.i.. Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2021”;

Preso atto che, da una verifica degli atti d’ufficio, effettuata in occasione del censimento delle partecipazioni detenute dall’ente al 31.12.2021, eseguito sul portale del MEF- dipartimento del tesoro, è emerso che per mero errore non è stata indicata nella delibera n. 43/2022, suddetta, la società “Energie Comuni srl”, costituita nel 2021;

Ritenuto pertanto necessario integrare la deliberazione n. 43/2022, relativa alla ricognizione della partecipazioni possedute al 31.12.2021, al fine di includere i dati della società Energie Comuni s.r.l.;

Dato atto che al 31.12.2021 l’ente risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. 175/2016)	Tipo di partecipazione
A	B	C	D	E	F	H	I	
Dir_1	02111020596	Acqualatina s.p.a	2002	0,39526	Gestione Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. 4 - Raccolta trattamento e fornitura di acqua (codice 36.00.00)- Raccolta e depurazione delle acque di scarico (Codice 37.00.00)	NO	NO	Diretta
Dir_2	16452941004	Consorzio Industriale Del Lazio	2021	0,98	Il Consorzio promuove lo sviluppo delle attività industriali, artigianali, del commercio, del Terziario, e dei servizi e crea le condizioni per favorire l’insediamento di nuove attività produttive nel territorio regionale.	no	NO	Diretta
Dir_3	03137460592	Energie Comuni s.r.l.	2021	35%	Raccolta Di rifiuti non pericolosi (Codice E.38.11) – Pulizia generale (non specializzata) (codice N.81.21) – Altre attività di servizi alla persona nca (codice.96.09.09)	SI	NO	Diretta

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, è stata predisposta la Ricognizione 2021 delle società pubbliche possedute al 31.12.2020, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Visto il Parere espresso dal Revisore dei Conti in data , Verbale n.16 del 24.06.2023 Prot. n. 5648 del 26.06.2023 ;

Con voti unanimi resi per appello nominale

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare la Ricognizione 2022 delle società pubbliche possedute al 31.12.2021, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.);
3. Di dare atto che la Ricognizione effettuata non prevede alcun intervento di Razionalizzazione;
4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P.;

Con successiva e separata votazione unanime favorevole con voti resi per appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione unanime favorevole con voti resi per appello nominale


DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA



Verbale n. 16 Data 24.06.2023	Parere sulla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. 175/2016) – Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2021. Integrazione.
----------------------------------	--

Il sottoscritto dott. Antonio Di Giorgio nominato Revisore unico dell'Ente con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17.06.2021 esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto.

Visto l'art. 239 del D.lgs. 267/2000 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;

Visto quanto disposto dal D.lgs. 19.08.2016 n. 175;

Visti gli artt. 4 e seguenti del T.U.S.P.;

Premesso che:

- 1) Con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 23.12.2022 è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni dell'Ente alla data del 31.12.2021;
- 2) Dalla verifica degli atti di ufficio effettuata in occasione del censimento delle partecipazioni dell'Ente detenute al 31.12.2021, eseguito sul portale del MEF - Dipartimento del Tesoro, è emerso che per mero errore non è stata indicata la partecipazione nella società "Energie Comuni S.r.l.". Dalla documentazione allegata risulta che la Energie Comuni S.r.l. è società "in house providing", con sede legale e operativa a Sperlonga in Piazza Europa n° 1 e che è stata costituita il 22 aprile 2021, tra i Comuni di Sperlonga, Campodimele e Lenola, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.267/2000, per lo svolgimento di servizi a favore degli Enti e della collettività.

Il capitale sociale della società è al 100% pubblico ed è così suddiviso: Sperlonga, 60%, Lenola, 35%, Campodimele, 5%;

La società è soggetta a controllo analogo da parte dei soci dei comuni associati e svolgerà la sua attività esclusivamente nei territori dei Comuni e sulla base degli affidamenti effettuati dagli Enti soci;

La quota di capitale sociale della società "Energie Comuni S.r.l." sottoscritta dal comune di Lenola è pari al 35% per un valore di € 3.500,00.

Ad oggi detta società non svolge alcun servizio a favore del Comune di Lenola.

- 3) È necessario integrare la deliberazione di Consiglio Comunale n.43/2022 relativa alla ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2021 includendo anche la società Energie Comuni s.r.l.

Tutto ciò premesso e considerato

Visto l'esito della nuova ricognizione effettuata dall'Ente con la richiamata integrazione dalla quale risultano in essere al 31.12.2021 le seguenti partecipazioni:

- 1) AcquaLatina S.p.A. codice fiscale 02111020596 – percentuale di partecipazione 0,39526%.
- 2) Consorzio Industriale del Lazio – codice fiscale 16452941004 – percentuale di partecipazione 0,98%.
- 3) Energie Comuni S.r.l. – codice fiscale 03137460592 – percentuale di partecipazione 35%.

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio nella quale:

- è approvata l'analisi delle partecipazioni dirette del Comune di Lenola con la necessaria integrazione;
- è dato atto del mantenimento delle partecipazioni sopra elencate in considerazione del rispetto dei requisiti normativi;
- è dato atto che non è necessario alcun intervento di razionalizzazione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Area;
esprime parere favorevole

alla proposta di approvazione della integrazione della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31/12/2021 così come accertate negli allegati alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale.

Lenola, 23.06.2023

Il Revisore unico

Antonio Di Giorgi

firma digitale

**Antonio
Di Giorgi**

Firmato digitalmente da Antonio Di
Giorgi
NO: c=IT, o=ODCEC
CASSINO,90024230-00, cn=Antonio Di
Giorgi, dnQualifier=2022503560276,
serialNumber=TINIT-
DGRNTN67L16C0340, s1=D1 GIORGIO,
givenName=ANTONIO, title=Dottore
Commerzialista
Data: 2023.06.26 10:21:35 +02'00'

Letto e approvato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to MASSIMO ANTOGIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARIO GUARRACINO

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 11/07/2023



IL SEGRETARIO COMUNALE

MARIO GUARRACINO

Mario Guarracino

Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 11/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARIO GUARRACINO

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 687 dal 03 AGO, 2023 al 18 AGO, 2023

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 11/07/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to MARIO GUARRACINO

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 11/07/2023

IL RESPONSABILE

F.TO MASSIMILIANO MASTROBATTISTA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 11/07/2023

IL RESPONSABILE

ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE